



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E SIMILARI ED ANTENNE
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE.**

(Approvato con deliberazione consiliare n.9 del 9 marzo 2005)

Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali

1. Il presente regolamento disciplina, nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 2, L.R. Puglia n.5/2002, l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 Khz e 300 Ghz, in conformità alle norme vigenti.
2. La finalità del presente regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente regolamento è ispirato al principio di precauzione, come definito nell'art.174 del trattato di Amsterdam del 2.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1, lett. e) della L. n.36/2001.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si assumono le stesse definizioni utilizzate dall'art. 3 della Legge Regionale n.5 dell'8 marzo 2002, nonché le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) Gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
 - b) Antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione (traduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 Watt;
 - c) Microantenna: è un elemento di ricezione o di trasmissione (traduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima complessiva immessa in antenna inferiore a 5 Watt;
 - d) Impianto radiobase: è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna, di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
 - e) Stazione radiobase: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
 - f) Macrostatione: insieme costituito da traliccio o da struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;

Art. 3 Autorizzazione all'installazione. (art. 87 D.Lgs. 1.08.2003, n. 259)

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili

GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, nell'ambito del territorio comunale di Turi, sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione nel rispetto del presente regolamento.

2. Per l'installazione di un impianto, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario adottare le migliori tecniche disponibili, valutabili dai tecnici comunali, per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico.

3. Nel caso in cui l'impianto oggetto di richiesta di installazione e/o di modifica presenta, **a giudizio del Sindaco**, notevole impatto paesistico e/o ambientale, il Comune può sottoporre l'installazione dell'impianto a permesso di costruire.

4. Nel caso in cui il sito oggetto di richiesta di installazione e la configurazione strutturale ed architettonica dell'impianto risultano già previsti nel piano di insediamento comunale, nel piano annuale di installazione e nel piano stralcio comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 5/2002, debitamente approvati, il gestore può procedere, in luogo dell'autorizzazione, con la presentazione al Comune della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

5. L'autorizzazione, il permesso di costruire ovvero la DIA, verranno rilasciate dall'Ufficio Edilizia Privata, previo nulla-osta dell'ARPA - Regione Puglia -, ente individuato quale Autorità competente all'espletamento delle procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e, comunque, subordinatamente all'acquisizione preventiva, a cura e spese del richiedente, del nulla-osta dell'A.U.S.L. BA/5 e del parere favorevole dell'ISPESL del Dipartimento di Bari. Tale parere dovrà essere formulato con la valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, tenendo conto del valore del fondo elettromagnetico preesistente nel sito scelto e del contributo dovuto alla specifica stazione radio base, nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima potenzialità prevista. Il parere dovrà contenere, inoltre, la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici.

Art. 4 - Valori di campo e Obiettivi di qualità.

1. Il valore del campo elettromagnetico dovrà essere conforme ai tetti previsti dal D.P.C.M. 8.07.2003.

2. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (6 volt/metro) ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

3. E' comunque consentita l'installazione di nuovi impianti delle antenne radiobase e delle emittenti radiotelevisive a condizione che rispettino i seguenti obiettivi di qualità:

- Valore efficace del campo elettrico: **3 Volt/metro;**
- Valore efficace del campo magnetico: **0.008 Ampere/metro;**
- Valore della densità di potenza dell'onda piano equivalente: **0.024 Watt/mq.**

I suddetti obiettivi devono essere rispettati nell'intera gamma di radiofrequenze definitive nel D.P.C.M. dell'8/07/2003.

Art. 5 - Ubicazione e piano di installazione comunale

1. E' vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di remittenza radiotelevisiva e di stazioni radio per telefonia mobile degli impianti di telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido.
2. L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio. In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate, possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio.
3. Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvede ad adottare il "Piano di installazione Comunale", individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali all'interno del "Piano di Installazione Comunale" saranno regolate da apposita convenzione e dovranno prevedere la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà destinato allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative, di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Forum di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione del piano di installazione comunale, darà preferenza a siti di proprietà comunale.
5. Il "Piano di Installazione Comunale" è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del "Piano stralcio comunale" da parte dei gestori.
6. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS.
7. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. n. 42/2004 soggiace all'autorizzazione da parte degli Enti preposti e alle relative condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni.
8. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune.

Art. 6 - documenti a corredo dell'istanza

1. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre la documentazione di cui all'allegato A o B al presente Regolamento, anche:

a. copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;

b. copia delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all'installazione dell'impianto validamente espresso nei modi di legge;

c. copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto.

2. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. n. 5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal "Piano di stralcio comunale" e dal "Piano di Installazione comunale".

3. Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere comunicato alle competenti autorità.

4. L'installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22.2.2001, n. 146 ovvero da eventuali successive disposizioni regionali in materia.

5. A norma del precedente articolo 3 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente.

6. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA.

7. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di installazione comunale" o nel "Piano stralcio comunale" di cui all'art. 7 L.R. n. 5/2002 .

Art. 7 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio

dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Art.8 - Forum consultivo

1. Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituirà una Forum consultivo comunale permanente composto dall'Assessore all'Urbanistica e dall'Assessore alle Politiche Ambientali, dai Responsabili del Settore Urbanistica e del Settore Lavori pubblici, da un rappresentante dell'ARPA, dell'Ufficio Sanitario, dai rappresentanti dei concessionari degli impianti, da un rappresentante dei comitati cittadini interessati e da un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti. Le suindicate organizzazioni, componenti il Forum, possono delegare come proprio rappresentante un esperto in fisica, oncologia, sociologia, ecc..
2. Il Forum così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del "Piano di Installazione Comunale", e provvede, al contempo, a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.
4. E' altresì garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria procedimentale, il diritto all'informazione da parte della popolazione residente, impegnando l'Amministrazione comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese. A tal fine i dati relativi ai predetti procedimenti dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dal Responsabile del Settore Urbanistica.

Art.9 - Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art.10 - Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: Legge n. 46/1990, D.P.R. n. 447/1991, Legge n. 818/1984, D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. n. 626/1994, D.M. n. 314/1992, Legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.

4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.

5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

6. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

8. I gestori dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile e di radiotelevisione devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.

Art.11 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli almeno due volte all'anno.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso DPCM.
5. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n.66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni. È fatta salva la previsione richiamata nell'art. 14 della L.R. n. 5/2002 in tema di piani di risanamento.
6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).
8. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 5/2002.

Art. 12 - Rilocalizzazione degli impianti

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento comunale;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale e dal Piano di Installazione.

Art. 13 - Sanzioni

1. il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio ed i procedimenti di DIA pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.
2. Il Comune, nelle more dell'approvazione del Piano di installazione comunale, si impegna a concordare con i gestori l'allocazione degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti diversi o alternativi a quelli richiesti attraverso apposite conferenze di servizio di cui all'art. 14 della Legge n. 241/1990 da tenersi entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
 - A - Modello A dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003;
 - B - Modello B dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003.

Modello A

Istanza di autorizzazione

Il sottoscrittonato a ilresidente a via n., nella sua qualità di..... della Società con sede in via n.,

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati:

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante:

Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto:

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato:

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito).

Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).

- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PdF con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. n. 449/01, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

Modello B

Denuncia di inizio attività

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

Il sottoscrittonato a Il

residente avia n. ... nella sua qualità di..... della
Società con sede invia n. ...

denuncia l'inizio della seguente attività:

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati:

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.

Allega alla presente denuncia:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Firma